



Gianluca Sposito

**UN PROCESSO PENALE
NEL 60 A.C.**

Pubblicazione realizzata nell'ambito del "Progetto
Giovani Ricercatori 2001"

In copertina: Attore teatrale

Alfredo de Marsico così descriveva l'eloquenza forense di Giovanni Porzio, che primeggiava nella Curia partenopea nella prima metà del XX secolo: *"Il tono carezzevole o iracondo della voce aiutava e completava l'efficacia della frase; lo slancio della persona che si ergeva facendo partire la parola da un'altezza che era già un cammino percorso dava un carattere imperioso e perentorio al concetto, nello atteggiamento di chi pretendeva sia chiusa in quel momento la polemica; se occorreva, il sarcasmo di cui non abusava, sapendo che l'abuso di esso immunizza, suggellava la irrevocabilità della tesi come in un tacito dilemma: o questo, o il ridicolo; la veemenza dell'estemporanea rappresentazione dell'amore e dell'odio, della miseria o del dolore, della follia o dell'ira, della esaltazione o dell'umiliazione, era raffica che rapinava gli ascoltatori. Se la causa costringeva a indugiare su un'analisi della prova ... od a passare attraverso una preliminare impostazione giuridica, si sentiva nel suo discorso come il mulinare del vento in una botola, il suo premere sui varchi per liberare alla fine il vortice e l'urlo ... Un uomo che diventava una fucina, sprizzante fiamme e faville, e che sulla incudine del cuore ... piegava e modellava i sentimenti della folla, la volontà dei giudici"*¹.

La sua arte sembra far pensare all'avvertimento di Quintiliano: *"Quando ... è necessario far violenza sull'animo dei giudici e distogliere la loro mente dalla contemplazione della verità, lì entra in gioco il compito specifico dell'oratore. Questo non lo insegna il cliente e non è contenuto nei manuali"*². Eppure, rileggendo qualcuna delle splendide arringhe di Porzio —

¹ A. DE MARSICO, Prefazione a G. PORZIO, *Arringhe*, Napoli 1963, XVI.

² *"Ubi vero animis iudicum vis adferenda est et ab ipsa veri contemplatione abducenda mens, ibi proprium oratoris opus est. Hoc non docet litigator, hoc causarum libellis non continetur"*. Quint. *Inst. orat.* VI, 2, 5.

si pensi a quella per il processo Improta³ — non può non avvertirsi la sensazione che molto dell'impianto retorico-giuridico che la governa provenga direttamente da insegnamenti aristotelici, ciceroniani e quintiliani, filtrati attraverso la filosofia scolastica e rigenerati da più recenti interpretazioni della teoria dell'argomentazione.

All'origine della figura del "principe del Foro" vi è infatti l'orator romano, fascino dominatore della scena e calamita per indefinite masse di spettatori, capaci di accalcarsi ai bordi del Foro o addirittura di salire sui capitelli delle colonne pur di assistere a quello che, nel caso dei migliori, era uno spettacolo pressoché unico⁴. Spettacolo anzitutto fisico, perché il protagonista si impossessava dello 'spazio' assegnatogli (dinanzi alla Corte) attraverso la sapiente calibratura di ogni movimento; ma 'fisico' anche perché egli padroneggiava lo 'spazio' della memoria, nei cui luoghi (*loci*, *tòpoi*) si situano le idee ed ai quali gli *oratores* ricorrevano per ricercare argomenti adatti alle situazioni e alle parti del discorso⁵.

Il *locus* (o, presso i Greci, *tòpos*⁶) costituiva, appunto, l'unità elementare di una complessa tecnica

³ Accusa di omicidio premeditato, Corte d'Assise di Napoli, giugno 1915. Cristofaro Improta, e un tale De Maria, due scaricatori del porto, ebbero un violento litigio, con percosse. Due giorni dopo, la fatalità li fa incontrare di nuovo, e l'Improta ferisce mortalmente l'altro. I giurati escludono la premeditazione ed ammisero l'eccesso di legittima difesa, condannando l'Improta a trenta mesi di reclusione: cfr. G. PORZIO, *In difesa di Cristofaro Improta*, in *Arringhe* cit., 169 ss.

⁴ Cfr. Tac. *Dialog.* 38 ss.; Cic. *De orat.* II, 82 ss.; F. DUPONT, *Teatro e società a Roma*, Roma 1991 (ed. or. 1985).

⁵ Cfr. G. SPOSITO, *Il luogo dell'oratore. Argomentazione topica e retorica forense in Cicerone*, Napoli, 2001, 12.

⁶ E' certo che i sofisti (in special modo i grandi, intendendo Protagora e Gorgia) furono i primi a trattare dei *tòpoi* o *loci communes* e a redigere schemi di dispute intorno ai più notevoli argomenti, così come si evince da Cicerone, nel *Brutus* (Cic. *Brut.* 12, 46).

argomentativa (detta metodo topico⁷), finalizzata alla realizzazione di un discorso (non necessariamente di genere giudiziario): i *loci* valevano tanto ad apprestare argomenti che confermassero la tesi dell'oratore quanto a recuperare argomenti atti a mostrare l'errore presente nei discorsi della parte avversa. L'obiettivo era quello di offrire all'uditorio, in maniera persuasiva, una tesi che fosse verosimile⁸.

Il discorso dell'*orator* si articolava, dunque, seguendo passo passo gli schemi argomentativi: si trattava di 'stampi' in cui si versava il caso di specie, e l'essenza del metodo topico consisteva, appunto, nell'individuazione dello stampo più opportuno⁹.

Ricordando le parti dell'arte oratoria¹⁰, ossia *Inventio* (= ricerca degli argomenti), *Dispositio* (= disposizione degli argomenti), *Elocutio* (= uso delle parole opportune), *Memoria* (= tenace presenza nel pensiero degli argomenti), *Actio* (= capacità di regolare in modo gradito la voce, l'aspetto, i gesti), va ovviamente sottolineato come l'uso dei *loci* interessi l'*Inventio*, consistente appunto nella ricerca degli

⁷ L'origine del metodo è evidentemente greca.

⁸ Cfr. G. GAVAZZI, sv. *Topica giuridica*, in *NNDI*. XIX (1973), 414; F. CAVALLA, sv. *Topica giuridica*, in *ED*. XLIV (1992), 21; H. LAUSBERG, *Elementi di retorica*, Bologna 1969, 30; R. BARTHES, *La retorica antica*, Milano 1979, 74 ss.; T. VIEHWEG, *Topica e giurisprudenza*, trad. ital. Milano 1962 (che qui si cita); A. GIULIANI, sv. *Logica del diritto (teoria dell'argomentazione)*, in *ED*. XXV (1975), 15-16; B. MORTARA GARAVELLI, *Manuale di retorica*, Milano 1999, 78 ss.

⁹ In definitiva, niente di particolarmente diverso dalla regola delle "cinque W" adoperata, ad esempio, nel giornalismo anglosassone quale infallibile strumento per la realizzazione di un articolo. Le "5 W" stanno per *What - Where - When - Who - Why*, ovvero cinque stampi nei quali riversare il caso, realizzando così l'articolo: cfr. B. MORTARA GARAVELLI, *Manuale di retorica* cit., 69.

¹⁰ Cfr., in generale, B. MORTARA GARAVELLI, *Manuale di retorica* cit., 55 ss.

argomenti idonei a rendere attendibile una tesi. Essa presenta la seguente struttura:

- a. *Exordium* (= inizio del discorso)
- b. *Narratio* (= esposizione dei fatti di causa)
- c. *Egressio* (= eventuale divagazione dal tema)
- d. *Demonstratio* (= argomentazione)
- e. *Refutatio* (= confutazione delle tesi avversarie)
- f. *Peroratio* (= riepilogo e perorazione)

La *Demonstratio* è il cuore del discorso persuasivo dell'orazione: al suo interno si trova la *Probatio*, in cui si adducono le prove a sostegno della propria tesi, in particolare quelle fornite dalla retoriche attraverso l'uso dei *loci*. Infatti, a seconda della vertenza, la *Probatio* sarà caratterizzata dall'uso dei *loci* più opportuni.

Ma preliminare, nel lavoro dell'*orator*, è l'inquadramento della vertenza, ovvero l'individuazione del punto da giudicare, attorno al quale ruota l'intera causa (c.d. *status causae*), in quanto a seconda del tipo di *status* risulterà opportuno l'uso di determinati *loci*. Cicerone distingueva, difatti, tre diversi tipi di *status*: congetturale, definitivo e della qualità¹¹.

Lo stato congetturale insorge come conseguenza della negazione di un fatto, avanzato da una delle parti in conflitto. Questo stato riceve la denominazione di congetturale per il fatto che si lascia al giudice decidere, sulla base della prova avanzata dalla parte avversa, se il fatto è stato realmente compiuto oppure no. Lo *status* congetturale si verifica, in sostanza, quando il reo non ammette l'accusa che gli viene mossa dall'accusatore e sussiste l'incertezza che il fatto sia stato compiuto oppure no. Non rimane, quindi, che procedere per congettura, basandosi su qualche indizio.

¹¹ Sulla dottrina degli *status causae* si veda, in particolare, L. CALBOLI MONTEFUSCO, *La dottrina degli 'status' nella retorica greca e romana*, Hildesheim-Zurich-New York 1986.

La *coniectura* doveva essere trattata secondo una topica specifica, che non è, tuttavia, uguale in tutti gli autori. Cicerone ritiene utilizzabili nel caso di siffatto *status* in particolare due *loci*: *ex causa* ed *ex persona*¹².

Il *locus ex causa* si divide in *impulsio* e *ratiocinatio*. L'*impulsio* rappresenta il comportamento di chi compie un'azione spinto dalla passione dell'animo piuttosto che dalla riflessione; la *ratiocinatio*, invece, è la riflessione ponderata di fare o non fare qualche cosa, come quando una cosa è compiuta per avere o aumentare un vantaggio, oppure per respingere o diminuire uno svantaggio.

Il *locus ex persona* coinvolge, invece, gli *adtributa personae* cioè *nomen, natura, victus, fortuna, habitus, affectio, studium, consilium, factum, casus, oratio*. L'accusatore deve servirsene per far nascere dei sospetti, mentre il difensore li deve adoperare per mostrare che la vita dell'accusato era quanto più possibile onesta, oppure, se non può fare questo, deve impedire che si parli della vita e dei costumi del reo così che si discuta solo del crimine del momento.

Quando il fatto non viene negato si ha lo stato di causa chiamato 'definitivo'. Qui il dibattito si incentra sulla sua natura e su quale nome si debba legittimamente dare ad esso come nell'esempio di Cicerone: portare fuori di una casa privata un oggetto sacro è un furto o un sacrilegio? In questo caso, infatti, è necessario raggiungere una nozione distinta dei due reati e mostrare la loro differenza. Lo stato di causa definitivo riguarda, perciò, principalmente la rubricazione e la determinazione del nome appropriato al fatto criminoso, cioè la sua definizione. Soltanto di rado gli oratori si servono di definizioni puntuali ed esatte, perché di solito scelgono di avvalersi di descrizioni

molto ampie derivate dalle diverse peculiarità del soggetto di cui si occupano ovvero della cosa descritta.

Il terzo stato di causa è chiamato stato della 'qualità', quando le parti in conflitto convengono sia sul fatto sia sulla sua natura. La disputa concerne allora se esso sia legittimo o illegittimo, vantaggioso oppure no. L'accusato non nega qui di aver commesso l'azione di cui è accusato, ma sostiene, sulla base delle circostanze e delle motivazioni, che si è trattato di un'azione legittima e giusta.

Infine, un'azione viene a volte, più che difesa, giustificata con la scusa che essa è stata compiuta senza nessuna intenzione cattiva. In questo caso si ha la concessione (*concessio*) che contiene in sé due parti: la giustificazione (*purgatio*) e la supplica (*deprecatio*). In sostanza, quando il reo è costretto ad ammettere il fatto e non può servirsi di altri procedimenti, chiede di essere perdonato: da un lato, c'è ancora la possibilità di aggrapparsi ad una qualche attenuante per tentare di giustificarsi, dall'altro, venendo meno totalmente ogni sorta di giustificazione, non gli rimane che implorare il perdono facendo leva sulla misericordia del giudice.

In particolare, con la supplica (*deprecatio*) l'orator si rimetterà umilmente all'equità ed alla clemenza della corte e della parte lesa, così da ottenere il perdono. Ecco come Cicerone si rivolge a Cesare, nella sua orazione in difesa di Milone:

"To vi supplico e vi scongiuro, giudici: abbiate il coraggio di esprimere la vostra intima convinzione, quando si tratterà di formulare la sentenza. Credete a me: chi, nella scelta dei giudici, ha preferito uomini molto coraggiosi, saggi e forti, soprattutto saprà apprezzare il

¹² Cic. *Top.* 2, 16-51.

valore, il senso di giustizia e la fedeltà che vi contraddistinguono¹³.

E similmente Porzio:

“Io invoco la coscienza, o giurati, e non a parole ... La invoco religiosamente. E' nella coscienza umana che si compiono i più grandi misteri ed i riti più solenni .. E' un santuario. E nessun tempio è così prossimo a Dio quanto la coscienza del giudice che senta la sacra maestà della sua funzione”¹⁴.

Cicerone ha inteso dar vita ad una fortunata “prassi dell’argomentazione”, così metabolizzata dai moderni avvocati da renderli inconsapevoli utilizzatori di tecniche antiche.

L’arte di Porzio, allora, così come quella di Demostene e Cicerone, è tutto meno che teorica, con la sola differenza che gli avvocati/oratori moderni adottano ormai inconsapevolmente schemi e logiche ampiamente teorizzate e praticate in passato.

¹³ “Vos oro obtestorque iudices, ut in sententiis ferendis quod sentiatis id audeatis. Vestram virtutem, iustitiam, fidem, mihi credite, is maxime comprobabit qui in iudicibus legendis optimum et sapientissimum et fortissimum quemque delegit”: Cic. *Pro Milone* XXXVIII, 105.

¹⁴ *Processo Improta*, cit., 191.

La simulazione processuale quale metodo didattico per il Diritto Romano

La simulazione processuale è un efficace strumento didattico per l’apprendimento delle capacità operative necessarie allo svolgimento della pratica professionale nell’ambito del processo. Essa è infatti la riproduzione, quanto più possibile vicina alla realtà, di un vero ambito processuale, realizzata tuttavia in un “ambiente protetto”, in cui l’apprendimento non è frustrato dall’eventuale commissione di errori.

Si tratta di uno strumento altamente flessibile, che può essere utilizzato per l’apprendimento di tecniche limitatamente a determinati momenti processuali (ad esempio, le conclusioni delle parti, l’escussione dei testi, ecc.) ed anche per la riproduzione di un ambito processuale non moderno.

Tuttavia, se ne deve constatare lo scarso utilizzo (se non, addirittura, il non-uso) nell’ambito della didattica delle discipline romanistiche. Ciò è forse spiegabile riconoscendo l’altrettanto scarsa attenzione prestata dagli studiosi alla figura dell’avvocato romano-*orator* e, conseguentemente, alle sue tecniche, in contrapposizione alla notevole considerazione avuta dai medesimi per l’attività dei giuristi romani.

Viceversa – come si è cercato di indicare sommariamente nel paragrafo precedente – l’analisi della retorica forense romana (ma non solo) consente di pervenire alla matrice di tecniche argomentative che oggi – nella pressoché totale insonsapevolezza degli operatori – si trasmettono ormai ‘geneticamente’, mentre soltanto ieri (quando la prassi non aveva ancora fagocitato la teoria, ma ne era attenta applicazione) erano il frutto di uno studio particolare e per di più finalizzato non solo all’ambito forense.

Pertanto, si è ritenuto di utilizzare lo strumento della simulazione processuale anche per un processo penale romano, consentendo agli studenti di interagire sulla base di precise regole, favorendone – si spera – la comprensione degli istituti giuridici e delle tecniche adoperate in tale ambito.

Il video realizzato è dunque il momento conclusivo di un percorso didattico che ha visto la partecipazione di oltre 60 studenti del primo anno del Corso di Laurea in Scienze Giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza di Urbino, suddivisi in due quadre (20 per il collegio dell'accusa e 20 per il collegio della difesa), oltre a imputato, testimoni, figuranti, ecc.

La vera e propria simulazione è stata così preceduta da alcune lezioni finalizzate allo studio dei diversi momenti di un processo penale romano del I secolo a.C., del fatto di specie (creato *ad hoc*), nonché delle tecniche utilizzate dagli *oratores* (antichi e moderni).

Gli studenti dei due collegi hanno quindi operato ciascuno divisi in gruppi di lavoro, esaminando i diversi elementi emersi durante l'esame del caso e scegliendo delle precise strategie (accusatoria/difensiva) da attuare durante l'*altercatio* (ovvero, dibattimento), affidate a quattro 'oratori' per parte.

E' evidente che la completa e precisa trasposizione di un processo penale romano avrebbe comportato notevoli difficoltà realizzative; si è pertanto ritenuto opportuno limitare la simulazione al momento forse centrale, ossia lo scontro tra le parti, relegando di fatto l'escussione dei testi ad una mera presenza formale (l'emersione di elementi particolarmente rilevanti avrebbe infatti potuto far spostare l'attenzione dei giurati che, viceversa, si voleva concentrata sulle *performance* giuridiche ed oratorie degli studenti) e, in generale, consentendo di 'piegare' l'ambito processuale alle esigenze di una rappresentazione agile e di facile

comprensione per i giurati (anch'essi studenti) e per il pubblico.

A siffatto percorso didattico ha preso parte anche il collega Dott. Donato A. Centola, dell'Università di Napoli "Federico II", che ha seguito, in particolare, gli studenti che hanno preso parte al collegio dell'accusa. A lui e al Prof. Giliberti, che ha dato impulso e costantemente seguito tale progetto, va il mio personale ringraziamento, ma – mi sia concesso – un particolare riconoscimento credo meritino tutti gli studenti che hanno aderito – con spontaneità, dedizione e competenza – all'iniziativa.

Gianluca Sposito è assegnista di ricerca presso l'Istituto di Storia e Filosofia del Diritto della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Urbino. Le sue ricerche sono incentrate sullo studio delle tecniche argomentative dei giuristi e degli avvocati romani. Ha pubblicato: *Il luogo dell'oratore*, ESI, Napoli 2001; *'Quattuor genera ... septem modis': le circostanze del reato in D. 48.19.16 Claudius Saturninus De poenis paganorum*, in *SDHI*. LXV (1999), 95.